



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

## **Delibera n. 1421**

### SOSPENSIONE SANZIONATORIA PER UN PERIODO DI UN MESE DALL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI DEL SIG. GIUSEPPE CLIVATI

#### IL COMITATO DI VIGILANZA DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA E TENUTA DELL'ALBO UNICO DEI CONSULENTI FINANZIARI

VISTO l'art. 1, comma 36, della legge 28 dicembre 2015, n. 208;

VISTO il decreto legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 – Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (di seguito “TUF”), come successivamente modificato e integrato;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, come successivamente modificata e integrata;

VISTO l'art. 10, commi 2 e 3, del decreto legislativo 3 agosto 2017, n. 129;

VISTO il regolamento intermediari adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018 (di seguito “Regolamento Intermediari”);

VISTO il regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari, adottato con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 maggio 2018 (di seguito “Regolamento Interno”);

VISTE le delibere Consob n. 20503 del 28 giugno 2018 e n. 20704 del 15 novembre 2018 di avvio dell'operatività dell'Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari;

VISTO l'art. 103 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, come integrato dall'art. 37 del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020, n. 40;

VISTA la delibera Consob n. 10693 del 3 giugno 1997, recante, tra l'altro, l'iscrizione all'Albo unico dei consulenti finanziari del Sig. Giuseppe Clivati, nato a Bergamo (BG) l'11 giugno 1967;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la nota del 19 giugno 2019 (prot. n. 45658 del 18 giugno 2019) con cui Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. ha segnalato il compimento di presunte condotte irregolari da parte del Sig. Giuseppe Clivati nello svolgimento dell'attività di consulente finanziario abilitato all'offerta fuori sede e trasmesso la relativa documentazione;

VISTA la nota del 4 dicembre 2019 (prot. n. 85269/19), notificata in pari data, con cui l'Ufficio Vigilanza Albo, in esito alle valutazioni effettuate sulla base delle risultanze acquisite nel corso dell'attività di vigilanza, ha contestato al Sig. Giuseppe Clivati, ai sensi dell'art. 196, comma 2, del TUF, la violazione delle seguenti disposizioni del Regolamento Intermediari, adottato con delibera Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018:

- art. 158, comma 1, per aver:
  - violato le procedure e i codici interni di comportamento dell'intermediario, non osservando gli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui alla normativa antiriciclaggio;
  - mediato dei trasferimenti di denaro tra un cliente e soggetti terzi;
- art. 159, comma 6, per aver ricevuto forme di finanziamento dalla clientela;

RILEVATO che, con nota del 16 dicembre 2019 (prot. nn. 87095 e 87096 di pari data), è stata formulata, nell'interesse del Sig. Giuseppe Clivati, istanza di accesso agli atti del procedimento sanzionatorio a suo carico, nonché istanza di proroga del termine per la presentazione di deduzioni scritte e documenti;

VISTE le note del 17 dicembre 2019 (prot. nn. 87251 e 87329 di pari data), con cui l'Ufficio Vigilanza Albo e l'Ufficio Sanzioni Amministrative, nel dare positivo riscontro alle richieste, hanno trasmesso gli atti del procedimento all'interessato;

ESAMINATE le memorie difensive, pervenute nell'interesse del Sig. Giuseppe Clivati con nota del 20 dicembre 2020 (prot. n. 88404 di pari data);

VISTA la nota del 20 dicembre 2019 (prot. n. 88844 del 20 dicembre 2019) con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative ha convocato la parte in audizione, dando positivo riscontro all'istanza pervenuta in pari data (prot. n. 88408 del 20 dicembre 2019);

RILEVATO che, con nota del 24 dicembre 2019 (prot. n. 89187 di pari data), la parte ha rinunciato a comparire in audizione;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

VISTA la Relazione per il Comitato di Vigilanza del 7 maggio 2020 – trasmessa in pari data anche alla parte (prot. n. 21962/20) – con cui l'Ufficio Sanzioni Amministrative, esaminati gli atti del procedimento, ha espresso le proprie considerazioni conclusive nel senso di ritenere accertati gli addebiti contestati al Sig. Giuseppe Clivati, formulando proposte motivate in ordine alla determinazione del tipo e dell'entità delle relative sanzioni;

ESAMINATE le controdeduzioni scritte presentate nell'interesse del Sig. Giuseppe Clivati con nota del 22 maggio 2020 (prot. n. 24354 di pari data), in replica alle considerazioni dell'Ufficio Sanzioni Amministrative;

CONSIDERATO che le argomentazioni svolte nelle predette controdeduzioni non presentano elementi idonei a mutare il quadro fattuale e valutativo risultante dall'attività istruttoria esaminata dall'Ufficio Sanzioni Amministrative;

RITENUTE conclusivamente accertate, a carico del Sig. Giuseppe Clivati, le sopracitate violazioni dell'art. 158, comma 1, e 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;

CONSIDERATO che, in ordine alla individuazione del tipo e dell'entità della sanzione:

- ai sensi dell'art. 180, comma 1, del Regolamento Intermediari l'Organismo irroga le sanzioni di cui all'art. 196, comma 1, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)* del TUF, in base alla gravità della violazione e tenuto conto della eventuale recidiva, per qualsiasi violazione di norme del Testo Unico, del Regolamento Intermediari e di altre disposizioni generali o particolari emanate in base alle stesse;
- ai sensi dell'art. 180, comma 3, lett. *b)*, n. 8, del Regolamento Intermediari, l'Organismo dispone la sospensione dall'Albo unico dei consulenti finanziari da uno a quattro mesi in caso di percezione di compensi o finanziamenti in violazione dell'articolo 159, comma 6, del Regolamento Intermediari;
- per le violazioni dell'art. 158, comma 1, del Regolamento Intermediari, consistenti nell'aver violato le procedure e la normativa interna dell'Intermediario, nonché nell'aver mediato una disposizione di bonifico inerente alla concessione di un prestito fra clienti e soggetti terzi, non è prevista una specifica sanzione, con l'effetto che la sua determinazione è rimessa alla valutazione dell'Organismo, avuto riguardo alle peculiarità del caso concreto e tenuto conto tra l'altro della sua gravità, che nella fattispecie risulta non trascurabile, avendo il consulente, in relazione al primo illecito omesso di segnalare al competente ufficio del proprio intermediario mandante operazioni anomale poste in essere dalla clientela assegnata alle sue cure, così ritardando i relativi accertamenti, nonché, per ciò che attiene al secondo illecito, assunto un indebito ruolo in una vicenda economica della clientela estranea al rapporto di mandato;



Organismo di vigilanza  
e tenuta dell'albo unico  
dei Consulenti Finanziari

- con riguardo alla complessiva gravità degli illeciti accertati, si deve tener conto, in senso attenuativo, dell'entità contenuta dell'importo ricevuto dal consulente a titolo di finanziamento e della circostanza per cui non risultano precedenti a suo carico;
- con riferimento all'elemento soggettivo, le violazioni in esame risultano compiute deliberatamente dal Sig. Giuseppe Clivati.

SULLA BASE dei fatti, delle valutazioni e delle motivazioni contenute nell'Atto di accertamento, che è unito alla presente delibera e ne forma parte integrante, nonché negli atti in esso richiamati,

### DELIBERA

che il Sig. Giuseppe Clivati, nato a Bergamo (BG) l'11 giugno 1967, è sospeso per un periodo di un mese dall'Albo unico dei consulenti finanziari, ai sensi dell'art. 196, comma 1, lettera c), del TUF, decorrente dalla data di ricevimento della presente delibera.

La presente delibera sarà notificata al soggetto interessato e pubblicata sul sito *web* dell'OCF.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso *ex art.* 196, comma 4-*bis*, TUF alla Corte d'Appello competente per territorio entro trenta giorni dalla data di notifica.

Avverso il presente provvedimento è ammessa, altresì, domanda di riesame in forma di reclamo ai sensi dell'art. 61 del Regolamento interno generale di organizzazione e attività dell'OCF. Il reclamo al Comitato di Vigilanza non sospende i termini di decadenza per la presentazione del ricorso alla Corte d'Appello.

Roma, 9 luglio 2020

IL PRESIDENTE  
Firmato digitalmente da  
Carla Bedogni Rabitti